N. 400

Il Fondo Sociale Europeo in Friuli Venezia Giulia
Programma Operativo Regionale 2007-2013

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

ma per seguir virtute e canoscenza
SISSA

Il Direttore

VISTA	la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTA	la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.P.R. n. 445 dd 28.12.2000;
VISTO	il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il "Regolamento recante disposizioni generali per l'attuazione delle attività formative di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 76/1982", emanato con D.P.Reg. 87 dd 29.04.2010;
VISTA	la legge 30.12.10 n. 240, ed in particolare l'art. 22 recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO	il D.M. 09.03.11 n. 102;
VISTA	la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella riunione del 05.04.2011 in cui, tra l'altro, sono stati definiti i compensi da attribuire alle posizioni di assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTA	la nota ministeriale prot. n. 583 dd 08.04.11;
VISTO	il D.M. 29 luglio 2011 n. 336 recante la determinazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori concorsuali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0232/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19.10.2011 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76";
VISTA	la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15;
VISTO	lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. n. 40 dd 18/01/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 dd 13/02/2012 e in vigore dal 28.02.2012;
VISTO	il D.D. n. 121 dd 05.03.2012;
VISTO	il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, emanato con proprio D.D. n. 139 dd 13.03.2012 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.10, n. 240;
VISTE	le deliberazioni assunte dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nelle adunanze rispettivamente del 26.06.2012 e del 03.07.2012;
ACCERTATA	la disponibilità di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regione Fondo Sociale Europeo 2007/13 e del relativo avviso n. 2016 dd 10 giugno 2011, denominato "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" in base al quale questo Soggetto Attuatore, in partenariato con l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, ha stipulato un Accordo di Rete finalizzato alla "*Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell'innovazione*";
TENUTO CONTO	della nota Prot. n. 31627/FP13.5 dd 17.08.2011 con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato l'approvazione del Progetto presentato dalla SISSA, congiuntamente con l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e l'ammissione al relativo finanziamento;
TENUTO CONTO	che con il D.D. n. 295 dd 21.05.12 sono state attivate le Aree scientifiche della SISSA;
FATTA RISERVA	di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet della Scuola all'indirizzo: www.sissa.it

DECRETA

l'assegnazione di 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per lo svolgimento di attività di ricerca, rivolti a laureati disoccupati, residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia i quali intendono impegnarsi in progetti di ricerca realizzati in collaborazione con imprese da attuare in strutture di ricerca pubbliche o private.

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato all'erogazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per sviluppare il potenziale umano nel settore della ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione *post lauream* dei ricercatori ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese. È prevista l'erogazione di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo per destinatari aventi requisiti per l'accesso e disoccupati, per tutta la durata del progetto di ricerca, pena la decadenza del contributo, ove non ricorrano le situazioni di cui all'articolo 12: *Chiusura anticipata del progetto.* In particolare, il destinatario è tenuto a presentare un progetto di ricerca sottoscritto dal soggetto ospitante. Possono essere soggetti ospitanti: enti pubblici o privati, anche facenti parte dell'Ente, quali i Servizi/Dipartimenti scientifici. I progetti devono obbligatoriamente essere realizzati in collaborazione con imprese, preferibilmente Piccole e Medie Imprese (PMI), operanti nel territorio regionale, sebbene saranno ammissibili anche Progetti in partenariato con imprese di rilevanza nazionale dove svolgere ricerche scientifiche utili al territorio regionale. In particolare è possibile il coinvolgimento dei soggetti appartenenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca (CER) del Friuli Venezia Giulia.
La SISSA persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente avviso, in linea con le direttive comunitarie. Durante le fasi di selezione si cercherà di favorire la partecipazione femminile, in termini di priorità e compatibilmente con le candidature presentate.

Articolo 2: Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

Sono indette le sotto indicate procedure selettive pubbliche - per titoli - per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca i cui profili, requisiti per l'ammissione e durata sono indicati nell'Allegato A, posizioni da 1 a 2.

Elenco delle posizioni:

n. 1 posizione presso il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche - durata: 24 mesi
n. 1 posizione presso l'Area di Neuroscienze - durata: 21 mesi

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti

Sono destinatari dell'attività in argomento i candidati che dimostrano:

A. il possesso, alla data di presentazione del progetto, di uno dei seguenti titoli di studio:
   - diploma di laurea di cui all'ordinamento preesistente al DM del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   - laurea specialistica di cui all'ordinamento introdotto dal DM 3 novembre 1999, n. 509;
   - laurea magistrale di cui all'ordinamento introdotto con DM 22 ottobre 2004, n. 270;
   - titolo accademico conseguito all'estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui ai punti precedenti.

   Qualora non esplicitamente previsto come requisito minimo nel citato Allegato A, il possesso del titolo di dottore di ricerca o, per le sole Aree interessate, la specializzazione di area medica, costituisce titolo preferenziale, come previsto dalla vigente normativa in materia.
   Per quanto concerne l'accesso di laureati o dottorati in possesso di titolo conseguito presso università straniere, il relativo riconoscimento del titolo di studio, compete alla Commissione Valutatrice;
B. di avere svolto, negli ultimi tre anni e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private in materie attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare. Ai fini del computo dei sei mesi di detta attività di ricerca, svolta anche in forma non continuativa nei tre anni precedenti alla data di presentazione del progetto, si considerano oltre a borse ed assegni di ricerca e/o di dottorato anche rapporti di lavoro

inclusi: la collaborazione coordinata e continuativa, la collaborazione a progetto e altre forme di lavoro flessibile previste dal D.lgs 276/2003;

C. di essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia al momento dell'avvio del progetto;
D. di risultare disoccupati alla data di avvio del progetto formativo e per tutta la durata dello stesso. Ai fini del presente avviso, lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto che non è impegnato in alcuna attività lavorativa. Tale condizione si verifica quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente. Ulteriori condizioni sono previste dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione dd 25.7.2006, n. 227. Il candidato può inoltre risultare "non occupato" - soggetto privo di lavoro che non intende usufruire dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego - o "inoccupato" - soggetto privo di lavoro che non ha mai svolto attività lavorativa.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca *ex lege* 30 dicembre 2010 n. 240 per complessivi quattro anni anche se non continuativi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;
2. a coloro che risultino iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
3. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per complessivi 12 anni anche non continuativi;
4. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:
   - con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di amministrazione della SISSA;
   - con il responsabile scientifico o un professore/ricercatore appartenente all'Area o alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca d'interesse (v. Allegato B).

Gli specifici requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione pubblica per il conferimento degli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui al presente bando sono indicati nell'Allegato A, posizioni da 1 a 2.

Articolo 4: Risultati e brevetti

I risultati dei progetti formativi di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono a questa Scuola, eventualmente in cotitolarità con gli altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5: Progetto di Ricerca

Il destinatario deve presentare una domanda di partecipazione/progetto di ricerca, di seguito "progetto", che deve obbligatoriamente concludersi entro il 31.12.2014.

Il progetto e i relativi allegati dovranno essere consegnati o inviati alla Direzione della SISSA, sia in forma cartacea che su supporto informatico. All'interno del supporto informatico, tutti i predetti documenti dovranno essere presentati sia in formato pdf, sia in formato testo.

Il progetto deve essere attuato presso l'Area di afferenza della Scuola ovvero altri organismi di ricerca, sia di natura pubblica o privata, purché abbiano sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L'Area, nell'ospitare il destinatario, si impegna a sostenerne le attività previste nel progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico del destinatario.

Il progetto deve inoltre prevedere la collaborazione di una o più imprese che contribuiscono alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenze tecnico – scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza del destinatario presso di esse. La dichiarazione d'impegno ad ospitare il destinatario deve prevedere la disponibilità dell'impresa per tutta la durata del progetto e la messa a disposizione delle proprie strutture ai fini della ricerca. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione, utilizzando il format in allegato al presente avviso (Allegato 4).

Il progetto deve contenere le seguenti informazioni:
- elenco dei soggetti coinvolti nel progetto, sia pubblici che privati e relativi dati;
- descrizione delle motivazioni, obiettivi, metodi e tecnologie, cronoprogramma delle attività, ruolo degli attori coinvolti;
- descrizione del valore del progetto di ricerca in relazione allo sviluppo delle competenze e al miglioramento della condizione professionale del candidato;
- motivazioni inerenti la scelta della/e impresa/e ospitante/i;

Il progetto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato, ai fini della validazione, dal soggetto ospitante presso cui si realizzerà il progetto presentato.

Articolo 6: Domanda di ammissione al concorso e presentazione progetti

La presentazione delle domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) ed indirizzate al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, **dovrà avvenire, a pena esclusione, a decorrere dal giorno 10 agosto 2012 fino alle ore 12.00 del 10 settembre 2012,** con le seguenti modalità:

1. raccomandata A/R;
2. a mano, direttamente allo Sportello S.H.A.R.M. della SISSA, sede di via Bonomea 265, secondo piano, stanza 207, 34136 Trieste, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, tranne il giorno di scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o in un periodo diverso da quello sopra indicato.

La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 1) e ad essa il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

a) Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile sul sito: https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT, datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali espressa esplicitamente;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) sul possesso dei titoli da parte del candidato (Allegato 2);
c) eventuale elenco firmato delle pubblicazioni che si intende far valutare alla Commissione e che dovranno essere allegate alla domanda stessa;
d) eventuale documentazione a supporto dei titoli presentati dal candidato;
e) documentazione comprovante l'impegno di uno o più Soggetti Partner (impresa/e) (Allegato 4);
f) scheda di adesione, datata e sottoscritta.

Per i cittadini italiani e comunitari è ammessa l'autocertificazione dei titoli conseguiti in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Si precisa che la domanda di ammissione deve essere trasmessa esclusivamente con le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato, tardivo o incompleto recapito della documentazione per l'accesso alla procedura dipendente da disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non

imputabili a colpa dell'Amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla selezione.
Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Direttore della SISSA - corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento della selezione, al recupero di eventuali titoli e pubblicazioni inviate.
Trascorso tale periodo la SISSA non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda.

Articolo 7: Commissione Valutatrice
La Commissione Valutatrice è nominata con Decreto del Direttore della SISSA su proposta del Consiglio di Area interessato. È composta da almeno tre componenti e non più di cinque, tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di Enti di Ricerca o esperti delle materie cui il bando si riferisce. Per ogni componente può essere individuato anche un componente supplente.
Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale recante i criteri di valutazione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e la graduatoria. I criteri di formulazione del punteggio sono decisi dalla Commissione prima della selezione.
I componenti della Commissione non possono avere un vincolo di parentela fino al quarto grado con i candidati.

Articolo 8: Modalità di valutazione
Il punteggio complessivo del candidato verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede due fasi: una prima fase per la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni, per un punteggio totale massimo pari a 60 su 100; una seconda fase per la valutazione del progetto di ricerca, pari ad un punteggio previsto totale massimo pari a 40 su 100.
La Commissione Valutatrice prima dell'inizio dei lavori definisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli e pubblicazioni e dell'eventuale colloquio.
I criteri per la valutazione dei titoli, nell'ambito dei quali la Commissione potrà definire criteri specifici con riferimento a parametri riconosciuti in ambito internazionale, sono l'attinenza, la rilevanza e la qualità rispetto al tema dell'assegno:
- dell'attività di ricerca documentata;
- del percorso formativo (diploma di laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero);
- di altri titoli.

I titoli scientifici devono essere attinenti al settore scientifico disciplinare riferito alla posizione oggetto del bando ovvero a tematiche interdisciplinari ad esso correlate e devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
La valutazione comparativa del progetto di ricerca, è così suddivisa:
1. la qualità del progetto di ricerca (15/40);
2. il valore del progetto di ricerca per lo sviluppo delle competenze del candidato, in modo particolare di quelle che possono portarlo a migliorare la propria condizione professionale o a conseguire condizioni di stabilità lavorativa, anche attraverso l'inserimento in spin-off e start-up innovativi (15/40);
3. l'importanza del progetto di ricerca per l'impresa ospitante e per la SISSA, oltre che il suo impatto su uno specifico settore produttivo e sull'economia regionale (10/40).

Il candidato che abbia ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, sarà utilmente inserito in graduatoria.

Articolo 9: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria
Espletate le operazioni di selezione dei candidati le Commissioni redigeranno le graduatorie generali di merito. In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:
- al candidato donna;
- al candidato più giovane.

Le graduatorie saranno rese pubbliche, successivamente all'emissione di un Decreto di approvazione degli atti del concorso, mediante l'affissione agli albi della Scuola e pubblicazione sul sito web della SISSA.
Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipulerà con la SISSA un contratto che disciplinerà lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010.
La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Articolo 10: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
Verificata la disponibilità di bilancio, al vincitore sarà data formale comunicazione del conferimento dell'assegno a mezzo raccomandata a.r. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa egli dovrà confermare o meno l'accettazione dell'assegno di ricerca. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività gli assegnatari italiani, cittadini dell'Unione Europea o extracomunitari residenti in Italia dovranno presentare i seguenti documenti alla Direzione della SISSA:
1) autocertificazione relativa alla nascita, cittadinanza e residenza o esibizione di un documento di identità in corso di validità e per i cittadini extracomunitari esibizione del passaporto;
2) autocertificazione relativa al possesso del diploma di laurea e all'eventuale conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
3) fotocopia del codice fiscale rilasciato in Italia.
Sono tenuti a produrre la stessa documentazione i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato quando vi siano apposite convenzioni tra l'Italia ed il loro Paese di provenienza.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Al di fuori di questi casi, le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, devono essere documentate mediante autocertificazione e produzione in copia semplice entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di ricerca. Quindi, entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'attività di ricerca, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio la veridicità delle autocertificazioni prodotte.
Nel caso di mancata accettazione, di mancata presentazione dei documenti, o chiusura anticipata del progetto è ammissibile lo scorrimento di graduatoria per i candidati idonei non vincitori mediante autorizzazione direttoriale su esplicita richiesta del tutor scientifico della posizione o del Coordinatore di Area di afferenza della posizione, purché l'attività si concluda entro il 31.12.2014.
La data d'inizio dell'attività dovrà essere concordata con il Coordinatore di Area cui l'assegno di ricerca è attribuito ovvero con il tutor scientifico.
L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto prima dell'avvio del progetto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
L'attività di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione del contratto, ovvero da data diversa determinata in base alle esigenze dell'Area presso la quale si svolgerà l'attività.
L'avvio dell'attività da parte dell'assegnista potrà essere differito per giustificato e comprovato motivo: in tali casi gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio della prestazione.

L'importo annuo lordo dell'assegno indicato per ciascuna posizione nell'Allegato A, posizioni da 1 a 2, è al lordo degli oneri a carico del contraente. Detto importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare. Tale importo è esente da ritenuta fiscale (ex art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476) e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente (ex articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni).
Ai fini della liquidazione delle spettanze, l'assegnista è tenuto a far presentare al tutor scientifico apposita dichiarazione sul modello preposto, che accerti il regolare svolgimento delle attività.
I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.
I titolari degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca saranno tutelati contro il rischio infortuni e R.C. per il periodo di realizzazione del progetto.
Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Fermo restando l'assolvimento dei compiti di ricerca, i titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività professionali a condizione che mantengano, per tutta la durata dell'assegno, lo stato di disoccupazione e che tali attività siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dall'assegnista e non rechino pregiudizio alla Scuola. Gli assegnisti di ricerca che intendessero svolgere altre attività a carattere continuativo dovranno presentare una richiesta, che sarà attentamente valutata dal Consiglio di Area di afferenza del titolare dell'assegno e successivamente sottoposta all'approvazione da parte del Senato della SISSA.
Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del tutor scientifico, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate alla SISSA ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

Articolo 11: Obblighi dell'assegnista
I titolari degli assegni sono impegnati nelle attività di ricerca previste nel contratto e compatibili con i programmi di ricerca dell'Area.
L'attività di ricerca viene svolta nell'ambito del progetto di ricerca per il quale l'assegnista è stato selezionato.
Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera del Senato della SISSA, su proposta motivata del Consiglio di Area e sentito l'interessato.
I contratti prevedono la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
- grave violazione del regime delle incompatibilità, come disciplinato dal vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio di Area di afferenza sull'attività di ricerca.

I titolari di un contratto per lo svolgimento dell'attività di ricerca sono tenuti, in caso di dimissioni, a rispettare il termine di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno la SISSA ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;
c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Direttore della struttura interessata è tenuto a informare immediatamente il Soggetto Attuatore.
Inoltre l'assegnista deve osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso il soggetto partner o i soggetti partner.
L'assegnista è tenuto a presentare alla Direzione, nelle seguenti modalità, la sottoelencata documentazione:
1) una relazione analitica dell'attività di ricerca, con cadenza annuale, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
2) il rapporto finale del progetto sottoscritto dal destinatario e validato dal soggetto ospitante e dal soggetto partner o dai soggetti partner.

In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.
Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenza di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso.

Articolo 12: Chiusura anticipata del progetto
La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a. permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
b. gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;

c. collocazione lavorativa del destinatario che determina la perdita dello stato di disoccupazione, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

Le certificazioni di cui alle lettere a., b. e c. devono essere presentate dal destinatario congiuntamente alla dichiarazione di interruzione anticipata del progetto.

L'interruzione anticipata del progetto per motivi diversi da quelli sopra elencati comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento della dichiarazione di interruzione alla SISSA.

Articolo 13: Sospensione del progetto

La sospensione del progetto può avvenire nei seguenti casi:

- malattia prolungata dell'assegnista e certificata da apposita documentazione che comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno;
- periodo di gravidanza dell'assegnista la quale dovrà richiedere la sospensione del progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di gravidanza. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12.07.2007, è integrata dalla SISSA fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata e concordata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 14: Accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del relativo contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della definizione della graduatoria, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la SISSA, nella persona del Direttore.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del procedimento amministrativo è la rag. Gabriella Pippan Barduzzi.

Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

Trieste, 20 LUG 2012

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli

nm